m_lps.AIEQNBL.REGISTRO UFFICIALE.U.0001216.07-03-2025

Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di erogazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, il rifornimento e la manutenzione di n. 31 apparecchiature di distribuzione automatica, con funzionamento a moneta e strumenti elettronici "*cashless*", presso le n. 4 sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma (CIG B1EE1D9E46)

TRA

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi - Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica, già Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, con sede in Roma, via Flavia, n. 6, 00187 Roma, C.F. 80237250586, in persona della Dott.ssa Maria Condemi, Direttore Generale con delega di firma, in virtù della nota DIPInn prot. n. 9 del 2 gennaio 2025, dell'art. 8 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 15 gennaio 2025 e del Decreto del Capo del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi n. 2 del 16 gennaio 2025, per la Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica (di seguito, per brevità, anche "**Amministrazione**")

E

- ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L., con sede in Roma, via dell'Omo n. 146, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, al n. 08751571004, P. IVA e C.F. 08751571004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Ernesto Scalia, nato Roma, il 16 dicembre 1974, C.F. SCLRST74T16H501H, (nel seguito per brevità anche "**Concessionario**")

PREMESSO CHE

- con Decreto Direttoriale prot. n. 584 del 31.05.2024 è stato disposto di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 187, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di erogazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, il rifornimento e la manutenzione di n. 31 apparecchiature di distribuzione automatica con funzionamento a moneta e strumenti elettronici "*cashless*", presso le n. 4 sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma, site in via Flavia, n. 6, via Fornovo, n. 8, via Vittorio Veneto, n. 56 e via San Nicola da Tolentino, n. 5, per una durata di 48 mesi, tramite RdO aperta n. 4409931 - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) (CIG B1EE1D9E46), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con Decreto Direttoriale prot. n. 70 del 05.02.2025 è stata aggiudicata la gara alla ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. che ha ottenuto un punteggio di 67,20 per l'offerta tecnica e 27,13 per l'offerta economica, quindi un punteggio complessivo di 94,33, per un canone annuo per le sedi di via Flavia, n. 6, via Fornovo, n. 8 e via San Nicola da Talentino, n. 5 pari a € 9.720,00 (euro novemilasettecentoventi/00). Per la sede di via Vittorio Veneto, n. 56 è previsto un ulteriore canone annuo pari a € 1.200,00 (euro milleduecento/00) da versare all'Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale;

- l'Amministrazione procederà a trasmettere all'Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale, il presente Contratto affinché quest'ultima predisponga, per la sede demaniale di via Vittorio Veneto, n. 56, l'atto di concessione dei locali funzionali all'espletamento del servizio, che dovrà essere stipulato tra l'Amministrazione, l'Agenzia e il Concessionario, secondo quanto previsto dalle Linee Guida dell'Agenzia

del Demanio comunicate con nota prot. n. 12678/DGP-PA del 3 ottobre 2017;

- il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta medesima;

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Tutte le suddette premesse, unitamente ai documenti di seguito elencati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati: Capitolato tecnico e relativi allegati; Disciplinare di gara e relativi allegati; Offerta tecnica e relativi allegati; Patto d'integrità; Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI); Garanzia definitiva; Polizza assicurativa.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi.

Art. 2 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

Il presente affidamento in concessione del servizio di erogazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici è regolato:

• dal Capitolato tecnico e relativi allegati e dall'Offerta tecnica e relativi allegati;

• dal presente Contratto e relativi allegati, nonché dagli atti, dai documenti e dalle normative in essi richiamati;

• dal D.lgs. n. 36/2023;

• Dal D.M. 6 novembre 2023, pubblicato sulla GU n. 282 del 2 dicembre 2023, relativo ai criteri ambientali minimi (CAM);

• dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

• dalle norme in materia di contabilità pubblica;

• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nei documenti di Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nella Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.

Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E RUP

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida in concessione alla ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. che, come sopra rappresentato, accetta, la prestazione del servizio di erogazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, il rifornimento e la manutenzione di n. 31 apparecchiature di distribuzione automatica, con funzionamento a moneta e strumenti elettronici "*cashless*", presso le n. 4 sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma, site in via Flavia, n. 6, via Fornovo, n. 8, via Vittorio Veneto, n. 56 e via San Nicola da Tolentino, n. 5.

È designato quale Responsabile unico del progetto (RUP) la Dott.ssa Maria Condemi, Direttore generale con delega di firma per la Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica.

Art. 4 - DURATA

Il presente Contratto ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, ossia dal 05.03.2025, come da Decreto Direttoriale prot. n. 171 del 03.03.2025 che ne ha autorizzato l'esecuzione in via d'urgenza.

L'efficacia del presente Contratto è subordinata alla registrazione del relativo decreto

di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 5 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il presente Contratto potrà essere modificato senza nuova procedura di aggiudicazione nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 189 del D.lgs. n. 36/2023.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, per esigenze connesse alla organizzazione del lavoro o di natura logistica, anche in conseguenza di sopravvenienze normative, potrà richiedere al Concessionario l'installazione di altri distributori automatici nel limite del 50% di quelli originariamente previsti o la riduzione dei distributori installati, sempre nel limite del 50% o comunque modifiche alla collocazione degli stessi nell'ambito delle sedi ministeriali; inoltre, potrà richiedere al medesimo di proseguire nell'espletamento del servizio per ulteriori 60 giorni dalla scadenza del contratto e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tali casi, il canone da corrispondere o da detrarre verrà calcolato in dodicesimi di anno e il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le proprie prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, purché non imputabili al Concessionario, questi, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, potrà chiedere la revisione del presente Contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della stipula. In tal caso, la durata del contratto sarà prorogabile ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Concessionario indicherà, entro 5 giorni dalla stipula del presente Contratto, il nominativo e i recapiti (indirizzo mail, numeri di telefono fisso e cellulare) del soggetto designato quale Responsabile del servizio e Referente per l'Amministrazione, nonché di un suo sostituto in caso di assenza, che dovrà assicurare la piena reperibilità nei giorni e orari di servizio per tutta la durata della concessione.

Tutte le comunicazioni effettuate al Responsabile del servizio s'intenderanno effettuate nei confronti del Concessionario.

Tutto quanto dichiarato e/o sottoscritto dal Responsabile del servizio s'intenderà dal medesimo dichiarato e/o sottoscritto per conto del Concessionario.

Art. 7 - TERMINE PER L'INSTALLAZIONE

La consegna e l'installazione dei distributori automatici dovrà essere effettuata a regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa in materia.

La completa installazione dei distributori, comprensiva della verifica di buon funzionamento, è fissata in 15 giorni dalla data di avvio del servizio (05.03.2025).

La consegna dei distributori si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento delle stesse, e dovrà essere effettuata presso le strutture e negli spazi di cui all'art. 1 e relativo All. 1 del Capitolato tecnico.

L'installazione si intende comprensiva di allacciamento all'impianto elettrico e, laddove previsto, a quello idrico.

Ogni operazione relativa all'installazione dovrà essere eseguita dal Concessionario (anche tramite corriere incaricato), che per lo scarico del materiale e ogni altra

attività connessa non potrà avvalersi di personale ministeriale né di altri soggetti presenti all'interno delle strutture per diverso titolo.

L'Amministrazione accerterà la conformità dei distributori installati a quanto previsto nel Capitolato tecnico (art.7) e assisterà alle relative prove di funzionalità, in contradditorio con i tecnici del Concessionario; della verifica di buon funzionamento sarà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Responsabile del servizio (o da suo delegato) per il Concessionario, e dal Consegnatario per l'Amministrazione.

Qualora le prove di buon funzionamento dovessero evidenziare guasti, malfunzionamenti o altri inconvenienti, il Concessionario dovrà eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla data della comunicazione di accertamento negativo.

Il Concessionario si impegna a fornire beni di nuova fabbricazione e di ultima generazione, o perfettamente ricondizionati, marcati CE che garantiscono la piena funzionalità e la perfetta efficienza per tutta la durata del Contratto di concessione, costruiti utilizzando parti conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature installate dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Concessionario, a proprie spese e senza alcun onere per l'Amministrazione, dovrà sostituirle con altre apparecchiature aventi analoghe caratteristiche, entro i termini indicati dalla relativa documentazione contrattuale.

L'installazione e/o la sostituzione dei distributori in garanzia dovrà avvenire nei giorni e orari concordati con l'Amministrazione.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario, entro i successivi 15 giorni, dovrà asportare le proprie apparecchiature, a proprie spese e senza alcun onere per

l'Amministrazione, e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula; delle attività di riconsegna sarà redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Responsabile della fornitura (o da suo delegato) per il Concessionario, e dal Consegnatario per l'Amministrazione.

Ogni onere relativo alla mano d'opera, spese di trasferta e la sostituzione delle parti di ricambio, necessario per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione, è a carico del Concessionario.

Art. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione, 7 giorni su 7.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche e alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione degli incendi a norma del D.lgs. n. 81/2008 e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel rispetto della normativa sopra richiamata, ed al fine del corretto espletamento del servizio, il Concessionario è tenuto a rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:

a) l'installazione e/o la sostituzione dei distributori automatici dovrà avvenire nei giorni e orari concordati con l'Amministrazione;

b) l'ubicazione dei distributori automatici dovrà rispettare gli spazi indicati nella

planimetria allegata al Capitolato tecnico.

Il Concessionario dovrà garantire la costante pulizia e igiene dei distributori installati, la sanificazione della tastiera e delle parti esterne ad ogni rifornimento nonché ogni intervento di manutenzione. Il Concessionario dovrà, altresì, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto secondo i criteri stabili dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.; essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione; garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi; possedere Autorizzazione sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al regolamento CE n. 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori; collocare idonei recipienti portarifiuti - da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo - in prossimità delle aree di ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature; usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti; garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti; provvedere, in caso di guasti e/o malfunzionamenti, al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre le 6 (sei) ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Ufficio del Consegnatario, apponendo a tal fine sui distributori automatici apposita etichetta

adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione entro le 6 ore lavorative dalla segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

Art. 9 - PRODOTTI DA EROGARE

Il Concessionario deve fornire prodotti di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale, con data di scadenza non troppo ravvicinata, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere esenti da OGM (organismi geneticamente modificati). I prodotti distribuiti dovranno, altresì, essere conformi alle previsioni del Capitolato tecnico (art. 8) ed alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria, riportare la composizione, la data di scadenza e tutte le altre informazioni ai sensi di legge.

Per tutto quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti da erogare e le relative categorie si rinvia a quanto disposto all'art. 8 del Capitolato tecnico.

Art. 10 - PREZZI

Il Concessionario è tenuto ad applicare ai prodotti erogati i prezzi indicati in fase di gara nell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire; ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, tra quelli indicati al comma 3, lett. b) del citato articolo, si utilizza l'"Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)".

Per usufruire dalla revisione dei prezzi il Concessionario dovrà inoltrare apposita richiesta scritta e motivata all'Amministrazione, secondo i termini e le modalità indicate all'art. 9 del Capitolato tecnico.

Art. 11 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE,

IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO E CANONE DI CONCESSIONE

Le parti convengono che la controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo dei distributori automatici.

Il valore presunto della concessione per l'intero periodo è pari a € 333.204,50 (euro trecentotrentatremiladuecentoquattro/50), IVA esclusa.

L'importo da versare all'Amministrazione per l'intera durata della concessione, corrispondente al canone di gestione offerto in sede di gara, è pari a € 38.880,00 (euro trentottomilaottocentottanta/00), corrispondente ad un importo annuo pari a € 9.720,00 (novemilasettecentoventi/00), per n. 27 distributori automatici, che il Concessionario dovrà versare per le sedi di via Flavia, n. 6, via Fornovo, n. 8 e via S. Nicola da Tolentino, n. 5, cui si aggiunge un ulteriore canone annuo da versare all'Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale pari a € 1.200,00 (euro milleduecento/00) per i n. 4 distributori installati nella sede demaniale di via Vittorio Veneto, n. 56, secondo quanto stabilito dalla citata Agenzia con nota prot. n. 4119 del 02.05.2024. Copia dell'avvenuto pagamento del canone dovuto all'Agenzia del Demanio per la sede di via Vittorio Veneto, n. 56, dovrà essere trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica, all'indirizzo di posta certificata: dgrisorse@pec.lavoro.gov.it.

Il canone dovuto per il servizio oggetto della concessione degli spazi nelle sedi di via

Flavia, n. 6, via Fornovo, n. 8 e via San Nicola da Tolentino, n. 5 dovrà essere versato annualmente in quattro rate trimestrali, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data indicata all'art. 4 del presente Contratto, mediante bonifico alla Tesoreria Centrale IBAN IT48J0100003245350027367004 - Sezione della Tesoreria 350 - tipo C/R 0 - capo 27 - capitolo 3670 - articolo 04.

Sono a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, stimati pari ad euro 406,00 (euro quattrocentosei/00) per l'intero periodo, e ogni altro onere relativo alla manodopera, la cui incidenza è stimata pari a euro 46.288,84 (euro quantaseimiladuecentoottantotto/84) per l'intero periodo.

Alla fine del rapporto il Concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza alcun onere per l'Amministrazione, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.

Art. 12 - PENALI

Si intendono integralmente richiamate, in materia di penali, le disposizioni di cui all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 10 "Penali" delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA.

Inoltre, in caso di mancato rispetto di particolari obblighi previsti nel Capitolato tecnico, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

a) per ritardato versamento del canone, anche solo parziale, sarà applicata una penale di euro 100 al giorno;

b) in caso di ritardo nella installazione dei distributori rispetto al termine previsto dall'art. 10 del Capitolato tecnico, potrà essere applicata una penale di euro 100 per ogni giorno solare di ritardo;

c) in caso di ritardo nella riparazione e nel ripristino o nella sostituzione dei distributori rispetto ai termini previsti dall'art. 13 del Capitolato tecnico, potrà applicata una penale di euro 30 al giorno; ove il ritardo superi i 30 giorni dal detto termine l'Amministrazione potrà risolvere il contratto;

d) in caso di ritardo nell'asportazione dei distributori e nel ripristino dello stato dei luoghi per scadenza contrattuale rispetto al termine previsto dall'art. 13 del Capitolato tecnico, potrà essere applicata una penale di euro 100 per ogni giorno solare di ritardo;

e) per carente pulizia dei distributori, potrà essere applicata una penale di euro 100 per ogni giorno dalla contestazione;

f) per aumento non autorizzato dei prezzi offerti in fase di gara o comunque fissati dall'Amministrazione, potrà essere applicata una penale di euro 50 per ogni giorno dalla contestazione;

g) per somministrazione di prodotti di qualità e grammatura difformi da quelle indicate in sede di offerta o comunque autorizzate, potrà essere applicata una penale di euro 100 per ogni giorno dalla contestazione;

h) per ritardato o mancato rifornimento dei distributori, carenza di prodotti o "fermo macchina" per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al numero riservato al servizio di assistenza del Concessionario, verrà applicata una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo;

i) per somministrazione di prodotti non compresi nella documentazione di gara predisposta dall'Amministrazione e da questa non autorizzati, verrà applicata una penale di euro 100 per ogni giorno di esposizione del prodotto.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario, come previsto dall'art. 18 del Disciplinare di gara, dichiara di aver

costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, dell'importo pari ad € 13.329,00 (euro tredicimilatrecentoventinove/00) mediante polizza fideiussoria n. 2433186 accesa in data 27.02.2025 dalla COFACE FOR TRADE e relativa appendice accesa in data 06.03.2025.

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni quivi assunte, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

La garanzia sarà svincolata dall'Amministrazione in conformità al disposto dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 14 - PERSONALE

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 81/2008.

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale addetto al servizio sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale dell'impresa, foto e nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri

dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il personale addetto al servizio dovrà:

a) essere munito, ove necessario, di adeguati mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori da svolgere e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità sia propria che dei terzi;

b) ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) essere esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;

d) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

Art. 15 - RISOLUZIONE

Si intendono integralmente richiamate, in materia di risoluzione, le disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023 e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 12 "Clausola risolutiva espressa" delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA.

Inoltre, fermo restando quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Cod. civ., l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 del medesimo Codice, previa dichiarazione da comunicarsi al

concessionario a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del canone entro 6 mesi dalla scadenza della relativa rata;

b) qualora il ritardo nella installazione dei distributori rispetto al termine previsto dall'art. 10 del Capitolato tecnico superi i 30 giorni dal detto termine;

c) qualora il ritardo nella riparazione e nel ripristino o nella sostituzione dei distributori rispetto ai termini previsti dall'art. 13 del Capitolato tecnico superi i 30 giorni dal detto termine;

d) interruzione del servizio, anche parziale, senza giustificato motivo;

e) reiterati inadempimenti (almeno 10 nell'anno) da parte del Concessionario, anche se non gravi;

f) mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;

g) sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro emesso dalle autorità competenti delle specifiche autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività oggetto del servizio;

h) abbandono del contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;

i) cessione, anche parziale, del contratto;

j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;

k) qualora le penali superino, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

l) violazione delle norme in materia di subconcessione.

m) violazione delle norme in tema di riservatezza.

L'Amministrazione non riconoscerà al Concessionario alcun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che possa derivare dalla

risoluzione del contratto per colpa del medesimo. Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto; le stesse saranno prelevate dalla garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti spettanti al Concessionario a qualsiasi titolo. Nel caso di minore spesa nulla compete al Concessionario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO

Si intendono integralmente richiamate, in materia di recesso, le disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023 e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 13 "Recesso" delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA.

In ogni caso, fermo restando quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;

- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto o di modificare lo stesso in caso di trasferimento in altra sede o riduzione degli uffici presso cui viene espletato il servizio in oggetto e in ogni caso in cui dovesse venir meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso;

- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno dieci nell'anno) del Concessionario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si conviene che per giusta causa si intende:

1. qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;

2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;

3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Art. 17 - DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

Il Concessionario sarà obbligato a risarcire l'Amministrazione da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto.

Il Concessionario è, altresì, responsabile degli eventuali danni causati alle persone

dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari).

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il Concessionario, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di avere stipulato polizza assicurativa n. 430286185, con validità 10 ottobre 2023 – 26 maggio 2025 con tacito rinnovo annuale e oneri a suo carico, emessa da GENERALI ITALIA S.P.A. in data 11 ottobre 2023. La stessa polizza è stata stipulata per la copertura della responsabilità civile generale verso terzi per danni apportati sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione - compreso l'immobile demaniale sito in via Vittorio Veneto, n. 56 - sia a cose di terzi e persone, a copertura del rischio da incendio o di altri danni derivanti dall'installazione e dall'uso dei distributori, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.

Copia della predetta polizza assicurativa è stata fornita all'Amministrazione entro i termini previsti per la stipula del presente Contratto.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali anomalie, mancanza di energia elettrica, mancanza della fornitura di qualsiasi servizio connesso al funzionamento dei distributori automatici, anche qualora i predetti eventi siano dovuti a guasti degli impianti o a ritardi nella riparazione degli stessi. In caso di danni consequenziali agli eventi sopra riportati, nonché per mancati introiti subiti dal Concessionario, quest'ultimo non potrà valersi in alcun modo sull'Amministrazione. Parimenti l'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danneggiamenti, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio in

oggetto.

Art. 18 - SUBAPPALTO

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, esegue direttamente le prestazioni dell'appalto e non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività.

Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

A pena di nullità, è vietato cedere anche parzialmente il presente Contratto, salvo quanto previsto dagli artt. 120 e 189 comma 1, lett. d), punto 2), del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto sono oggetto di trattamento informatico e manuale da parte dell'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n.101 per le finalità connesse esclusivamente all'esecuzione del presente Contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il Titolare del trattamento è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con sede in Roma, via Flavia, n. 6 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilità dei flussi il Concessionario dichiara il seguente IBAN: IT22X0306903222100000006230, c/c 100000006230 presso BANCA INTESA, intestato a ROYAL COFFEE D.A. S.R.L., sul quale il Concessionario stesso dichiara che è delegato ad operare il sig. Ernesto Scalia, nato a Roma, il 16 dicembre 1974, C.F. SCLRST74T16H501H.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di modifica, il Concessionario, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalle variazioni intervenute, i dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. In caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 22 - REGISTRAZIONE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, sono posti a carico del Concessionario.

Art. 23 - CONTROVERSIE

In caso di controversie connesse all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Roma.

Art. 24 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto e nella documentazione di gara si rimanda alle norme del D.lgs. n. 36/2023, del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

FIRMATO DIGITALMENTE TRA LE PARTI

ER L'AMMINISTRAZIONE **PER IL CONCESSIONARIO**

(dott.ssa Maria Condemi) (dott. Ernesto Scalia)

Firmato digitalmente da
CONDEMI MARIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SCALIA
ERNESTO
10.03.2025
10:31:58
UTC